

COMUNE DI MONTEBUONO

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 43	DATA 03/12/2018	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e di altri servizi di igiene ambientale
-------	-----------------	--

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRE del mese di DICEMBRE alle ore 18.50 nell'Aula Consiliare, in seduta pubblica straordinaria urgente; alla prima convocazione per oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
MORGANTI FAUSTO	X	
SILVESTRI MONICA		X
RUGGERI SILVIA		X
GALLUZZI MASSIMO	X	
ROCCONI DARIO	X	
SASSI RODOLFO ERMENEGILDO	X	
CARAFFA MARIO	X	
URSINI GIULIO CESARE		X
CACCIANI NICOLA		X
PORCHETTI CESARE	X	

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor MORGANTI FAUSTO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa De Alfieri Manuela

IL PRESIDENTE

Data lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno introduce la discussione ricordando all'assemblea, che a seguito dell'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte della Soc. S.A.PRO.DI.R. S.r.l., si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti da parte dei singoli Comuni che tenga conto delle caratteristiche del servizio affidato.

Il Presidente illustra sommariamente i contenuti del regolamento, predisposto dall'Unione dei Comuni "Nova Sabina" in qualità di soggetto delegato alla gestione tecnica e al controllo del servizio, acquisito al Prot. comunale n° 4558 del 26/11/2018.

Spiega infine che tale regolamento, sarà approvato da tutti i comuni aderenti alla predetta Unione.

Terminata la sua relazione chiede ai Consiglieri di intervenire, ma nessuno interviene;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art 198 del decreto legislativo n. 152/06 attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

- che i Comuni di Casperia, Montebuono, Selci, Roccantica e Poggio Catino aderiscono all'Unione dei Comuni "Nova Sabina" e hanno conferito alla stessa, tra le altre, le funzioni in tema di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Ciò in particolare con gli atti di seguito elencati:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Comune di Casperia | - delibera C.C. n.19 del 26.03.2001; |
| - Comune di Montebuono | - delibera C.C. n.22 del 30.03.2001; |
| - Comune di Selci | - delibera C.C. n.15 del 31.03.2001; |
| - Comune di Roccantica | - delibera C.C. n.13 del 28.03.2001; |
| - Comune di Poggio Catino | - delibera C.C. n.04 del 31.03.2001; |

- che con atto del Notaio Avv. Paolo Gianfelice di Rieti Repertorio n. 8741 Raccolta n. 4814 in data 23 marzo 2011, la Provincia di Rieti costituiva la Società S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione del servizio di igiene urbana e in specie per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai Comuni;

- che il Comune di Montebuono, insieme ad altri n. 41 Comuni della Provincia di Rieti, in particolare in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 24 del 30/09/2011, ha aderito alla S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti a mezzo di società a capitale misto pubblico e privato, con socio privato operativo non stabile selezionato a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica, approvando contestualmente lo statuto della società;

- che pertanto nell'ottobre 2013 la Provincia di Rieti provvedeva a pubblicare apposito Bando relativo alla gara ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio privato operativo non stabile nella S.A.PRO.DI.R. Srl e l'attribuzione di specifici compiti operativi, in relazione all'affidamento in concessione alla S.A.PRO.DI.R. Srl della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale rappresentato dai Comuni aderenti alla predetta S.A.PRO.DI.R. Srl;

- che la pubblicazione del bando è avvenuta conformemente alla normativa vigente;

- che con determinazione dirigenziale n.500 del 24.11.2014 la Provincia di RIETI, quale Ente capofila, provvedeva a disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore del concorrente costituito dalle seguenti imprese riunite in raggruppamento: RIECO S.P.A. (mandataria), SAGER SRL, CICLAT AMBIENTE SOC. COOP.;

- che si sono concluse le operazioni di ingresso del socio privato nella S.A.PRO.DI.R. Srl ed il trasferimento del 49,00% delle quote oggetto della gara, rimanendo il restante 51% del capitale in possesso della Provincia di Rieti e di n. 42 Comuni, come risulta dall'atto di cessione di quote sociali (Repertorio n.12783, Raccolta n.7614) conservata agli atti;

- che il Bando di gara pubblicato dalla Provincia di Rieti ha disciplinato lo svolgimento di una "*Procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. da svolgersi tramite procedura aperta e aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.*" (art. 2), avente "*ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio*" (art. 3.2.), precisando altresì nell'art. 4: "**4.1.** *La presente procedura è finalizzata alla selezione del socio privato partner industriale non stabile della S.A.PRO.DI.R. S.r.l., mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, indetta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la quale ha ad oggetto, al*

tempo stesso, l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; // 4.2. La partecipazione del socio privato nella società mista S.A.PRO.DI.R. S.r.l., oggetto di PPPI nella misura del 49 %, dà luogo ai diritti ed ai doveri connessi e correlati alla detenzione di una partecipazione societaria secondo quanto previsto e disciplinato dal Codice Civile e dallo statuto societario; // 4.3. Si specifica che l'oggetto della gara comprende l'obbligo assunto dai soci privati di esecuzione delle prestazioni accessorie, ai sensi dell'art. 2345 c.c. le quali saranno quelle dettagliatamente illustrati nei documenti di gara a corredo della stessa e come risultanti dall'esito della procedura di gara. // 4.4. Il socio privato partner industriale dovrà presentare una proposta di piano industriale per la S.A.PRO.DI.R. S.r.l., apportando il proprio know how tecnico, gestionale ed organizzativo e nel settore manageriale per il migliore conseguimento degli obiettivi di crescita e sviluppo della società e quindi sarà tenuto ad elaborare e proporre, in sede di presentazione dell'offerta, un progetto industriale della S.A.PRO.DI.R. S.r.l., finalizzato al miglioramento dell'efficienza e dell'economicità aziendale anche attraverso proposte di integrazione organizzativa/gestionale, inerenti le attività specifiche di trattamento finalizzato al recupero e/o alla valorizzazione dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento degli stessi. La proposta di piano industriale, deve riferirsi a: // 1. organizzazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto e conferimento presso idonei impianti, nonché altri servizi complementari stabiliti nei n. 43 Comuni aderenti a S.A.PRO.DI.R. di cui al precedente punto 3.4, in conformità degli elaborati elencati al successivo punto 18) e di quanto descritto nel presente Bando di gara; // 2. realizzazione e gestione dell'impiantistica a sostegno della raccolta differenziata di cui al precedente punto, in conformità con gli elaborati elencati al successivo punto 18) e di quanto descritto nel presente Bando di gara”;

- che l'art. 3.9 del Bando specifica che *“per Compiti operativi, si intende l'insieme delle attività operative in capo alla S.A.PRO.DI.R. srl ed al socio privato, ivi comprese le Prestazioni accessorie da assolvere ai sensi dell'art. 2345 del C.C. connesse alla gestione del servizio, il tutto come disciplinato nella documentazione prevista al successivo punto 18”*;

- che dunque il Bando imponeva ai concorrenti di presentare, quale offerta tecnica, un Piano Industriale i cui contenuti sono più specificamente dettagliati nell'art. 14.2.2. del Bando;

- che il Bando nel relativo art. 12.2. richiedeva ai concorrenti i necessari requisiti di idoneità professionale e di qualificazione, nell'art. 12.3. richiedeva ai concorrenti stringenti requisiti di capacità economico finanziaria e patrimoniale anche connessi agli specifici servizi oggetto dell'affidamento in concessione e che l'art. 12.4 del Bando richiedeva altresì stringenti requisiti di capacità tecnica ed organizzativa;

- che i compiti operativi oggetto delle prestazioni accessorie risultano tra l'altro dall'art. 10.3. del Bando e sono dettagliati nel documento CI recante *“Elenco delle attività oggetto di prestazioni accessorie e specifiche tecniche”*, facente parte integrante del Bando ai sensi del relativo art. 18;

- che il punto 3.11 del Bando specifica altresì che il socio privato dovrà *“concorrere alla co-gestione attraverso la nomina dei propri rappresentanti nell'organo amministrativo e nell'organo di controllo e nell'eseguire le prestazioni accessorie, ai sensi dell'art. 2345 c.c., di cui agli specifici compiti operativi”*. Al socio privato lo statuto della S.A.PRO.DI.R. Srl (art. 14) riserva altresì la nomina del consigliere di amministrazione al quale conferire le deleghe per l'operatività tecnica e commerciale della società;

- che il ruolo del socio privato, descritto negli atti di gara, si iscrive nell'affidamento alla S.A.PRO.DI.R. srl della *«gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del bacino territoriale»*, per la durata di 20 anni (punti 3.7. e 5 del Bando). Pertanto il punto 9.1. del Bando puntualizza che *“La partecipazione del socio privato al 49% in capo alla impresa aggiudicataria è a termine. La durata del suo rapporto di partenariato pubblico privato (PPPI) non può eccedere la durata dell'affidamento del servizio in concessione stabilita nel presente bando di gara”*. Di conseguenza, il punto 9.3. del Bando disciplina le modalità della liquidazione del socio privato alla scadenza dell'affidamento ed il punto 9.4. esclude il rinnovo o la proroga del rapporto di partnership industriale con il socio privato non stabile;

- che tutte condizioni previste nel bando e in generale negli atti di gara sono state formalmente accettate dai concorrenti;

- che in considerazione di quanto sopra, la S.A.PRO.DI.R. Srl è una società a capitale misto pubblico e privato, partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI), nella quale l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si pone in connessione con la gara svolta per la selezione del socio privato operativo. Infatti, la gara era finalizzata all'individuazione di un socio privato nella S.A.PRODI.R. Srl cui affidare, in ragione del suo comprovato *know how*, la gestione manageriale della società, sulla base del piano industriale e di strategie industriali confluiti nel progetto offerta ed a cui affidare altresì compiti di materiale espletamento del servizio pubblico. La connessione tra la selezione del socio privato e la concessione del servizio pubblico comporta che la stessa posizione del socio privato è *ad*

tempus e cioè circoscritta alla durata dell'affidamento, in favore della società, del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- che in considerazione di quanto sopra il PPPI rappresentato dalla S.A.PRO.DI.R. è coerente con quanto prevede la Comunicazione interpretativa della Commissione europea sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) n. C(2007)6661 del 5 febbraio 2008 ove si afferma che *“Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto”*. La posizione della Commissione europea è stata fatta propria, oltre che dalla Corte di giustizia europea e dalla giurisprudenza amministrativa, altresì dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere AS862 del 22 luglio 2011;

- che il Comune detiene oggi una partecipazione societaria nella S.A.PROD.DI.R. Srl per n. 1 quota al valore unitario di 1.000,00 Euro pari ad un importo nominale di €.285,50, rappresentante lo 0,71 % del capitale sociale;

- che l'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che, sino all'inizio delle attività del soggetto individuato come affidatario del servizio pubblico dall'Autorità d'Ambito, gli Enti locali continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa e che anche la giurisprudenza amministrativa (tra e altre: Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5759 nonché 12 settembre 2017, n. 4304) ha precisato che nelle more dell'attivazione e dell'operatività degli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali i Comuni, anche in forma aggregata, sono tenuti a garantire la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- che con riferimento al territorio oggetto della gestione da parte della S.A.PRO.DI.R. Srl non è allo stato operativo l'Ente di Governo dell'Ambito ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni;

- che peraltro il Comune di Montebuono, aderente all'Unione dei Comuni Nova Sabina come stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale citata in premessa, ha aderito all'Unione dei Comuni e ha conferito alla stessa tra le altre le funzioni in tema di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

- che il trasferimento delle funzioni all'Unione di Comuni è finalizzata tra l'altro a migliorare la qualità dei servizi erogati favorendo la formazione di un sistema omogeneo di interventi sul territorio ed a contenere la spesa per la gestione di tali servizi, realizzando economie di scala;

- che la S.A.PRO.DI.R. Srl ha presentato a questo Comune una proposta tecnico economica, unita al Piano Programma Organizzativo (PPO), in conformità agli atti della procedura aperta, cui sopra si è fatto riferimento, indetta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ai fini della conformazione della medesima S.A.PRO.DI.R. quale PPPI;

- che l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti è regolato dal contratto di servizio Rep. n.1 del 11/06/2018 sottoscritto dall'Unione dei Comuni, dai Comuni aderenti e dalla società Saprodir;

CONSIDERATO che a seguito dell'avvio della gestione del servizio in data 01/07/2018 risulta necessario dotarsi di un apposito Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e di altri servizi di igiene ambientale;

ESAMINATO il Regolamento in questione, elaborato dal Servizio Tecnico dell'Unione in collaborazione con gli Uffici Tecnici Comunali, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni recante “Norme in materia Ambientale “;

VISTA la L.R. n° 27 del 09.07.98 e successive modifiche ed integrazioni recante “ Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” ;

VISTO il D.lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali “ ;

VISTI il comma 1 e 2 dell'art. 198 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 ;

ACQUISITI sulla presente proposta di Deliberazione i pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art 49 1° Comma e dell'art.147 bis del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i.

SENTITA la proposta del Presidente/Relatore;

Il Presidente pone a votazione la sua proposta che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 6
Consiglieri votanti	n. 6
Consiglieri astenuti	n. 0
Voti espressi	n. 6

di cui voti favorevoli n. 6 e contrari n. 0 su n. 6 consiglieri presenti e votanti;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. Di accogliere i pareri indicati in premessa espressi ai sensi dell'art. 49 1° Comma e dell'art.147 bis del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i. ;
2. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3. Di approvare il Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e di altri servizi di igiene ambientale (Allegato 1) costituito da n° 26 articoli;
4. Di comunicare la presente deliberazione all'Unione dei Comuni Nova Sabina e alla S.A.PRO.D.I.R. s.r.l., per quanto di competenza;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici diretti ed indiretti a carico del bilancio comunale.
6. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

----- fine testo -----

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. 267/2000

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Parere Favorevole: Geom. Pace Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Parere Favorevole: Rag. Camilli Giancarlo

COMUNE DI MONTEBUONO
(Unione dei Comuni Nova Sabina)
Provincia di Rieti

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI

**COMUNE DI MONTEBUONO
PROVINCIA DI RIETI
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.del)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - FINALITA'

Art. 3 - INDIRIZZI GENERALI

Art. 4 - DEFINIZIONI

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 6 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 7 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

Art. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 9 - COMPETENZE DEL GESTORE

Art. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Art. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

TITOLO II

**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Art. 12 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 13 – DEFINIZIONE

Art. 14 - RACCOLTA E TRASPORTO

Art. 15 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE, MERCATI E FIERE

Art. 16 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Art. 17 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 18 – INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

TITOLO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 19 - CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 20 - DIVIETI E OBBLIGHI

Art. 21 - SANZIONI

Art. 22 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Art. 24 - PROPRIETA' DEL RIFIUTO

Art. 25 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 26 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è adottato ai sensi D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ha per oggetto la disciplina dei servizi atti alla corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi nell'ambito del territorio comunale.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente della Regione Lazio e dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il regolamento:

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- favorisce il recupero dei materiali;
- prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti.

Il presente Regolamento non si applica a quanto citato nell'art. 185 del D.Lgs. 152/06.

Art. 2 - FINALITA'

Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

- a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) aumentare la raccolta differenziata;
- c) promuovere e favorire, nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza: il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.
- d) contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e agli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Art. 3 - INDIRIZZI GENERALI

La gestione della raccolta differenziata è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione nella composizione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione della raccolta differenziata persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, questi obiettivi:

- a) efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) intercettazione dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06.

Art. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Comune: l'Amministrazione Comunale;

S.a.pro.di.r. Srl: la Società Ambiente Provincia di Rieti, mista pubblica privata, a maggioranza pubblica a cui è stata affidata la concessione del servizio di igiene integrata per un periodo di 20 anni a decorrere dal 01/07/2018, giusto contratto di servizio Rep. Unione dei Comuni Nova Sabina n.1 del 11/06/2018;

Centro di Raccolta Rifiuti (ex Isola Ecologica): l'area attrezzata sita nel Comune di Montasola, di servizio intercomunale, con contenitori idonei per la raccolta differenziata, disciplinata da apposito regolamento;

Compost: il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

Compostiera: un contenitore, utilizzato direttamente dal produttore, idoneo alla trasformazione in compost di modeste quantità di rifiuti organici;

Convenzione: atto con il quale la Provincia di Rieti, in accordo con i Comuni aderenti all'interno dell'ambito provinciale, ha individuato tramite gara il soggetto gestore lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lett. m, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

Frazione umida: il rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Gestione: il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

Gestore: il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani;

Piano Programma Organizzativo (P.P.O) del servizio rifiuti: documento contenente le specifiche tecnico-economiche per la gestione dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta nei Comuni dell'Unione Nova Sabina;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

Raccolta Porta a Porta: le operazioni di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione di cui al D.Lgs. 152/06;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi;

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta di cui al D.Lgs. 152/06;

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli ai punti b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'art. 186 del D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono pericolosi tutti i rifiuti così classificati dal D.Lgs. n. 152/06.

Art. 6 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Ai sensi dell'art. 198. Comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006, l'assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani è effettuata dal Comune in conformità ai criteri fissati dalle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 lettera e), art. 195 del D.Lgs 152/2006.

Sono assimilabili agli urbani i rifiuti speciali per i quali è stata attivata la raccolta differenziata nei limiti quantitativi che saranno individuati dalla Giunta Comunale e/o dalla Giunta dell'Unione.

Art. 7 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti, che si esplica nella fase di raccolta, trattamento e smaltimento, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute e garantite l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi atti a prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.

Art. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune assicura in regime di privativa, avvalendosi del Gestore S.A.PRO.DI.R. Srl nell'ambito dell'Unione dei Comuni Nova Sabina, la gestione dei rifiuti rientranti nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani specificati all'art. 5;
- i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 6.

Il Comune in collaborazione con il Gestore, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani:

- si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- può istituire nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 9 - COMPETENZE DEL GESTORE

Il Gestore effettua in regime di privativa la gestione dei rifiuti.

Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:

- a) rifiuti urbani di cui all'art. 5;
- b) rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 6;
- c) rifiuti urbani provenienti da aree verdi pubbliche e/o private quali giardini, parchi ed aree cimiteriali ;
- d) spazzamento;
- e) rifiuti abbandonati;
- f) Centro di Raccolta Rifiuti;
- g) rifiuti da raccolte differenziate;
- h) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Il Gestore, in attuazione del Contratto di Servizio Rep. N.1/2018 e degli atti di gara espletata dalla Provincia di Rieti, ed in accordo con il Comune, gestisce il servizio integrato di igiene urbana, e provvede a:

- definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- controllare e verificare la correttezza dei conferimenti da parte dei produttori anche con la partecipazione della Polizia Locale e dei soggetti di cui all'art. 18;
- vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare all'Unione dei Comuni eventuali casi di criticità in merito;
- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito dal Contratto di Servizio sopracitato.

Art. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Spetta al produttore e/o detentore del rifiuto assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. In particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e alla tutela dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo le modalità specificate dal presente regolamento e dal Piano Programma Organizzativo condiviso con il Gestore.

Gli utenti, per il buon svolgimento del servizio pubblico, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico al di fuori degli orari e delle modalità previste dal Piano Programma Organizzativo di gestione del servizio rifiuti;
- obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.

Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati ed una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.

In particolare si rimanda a quanto disposto dal successivo articolo 19 (“Divieti e obblighi”)

Art. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all’art. 6 e/o dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere alla loro gestione nel rispetto delle disposizioni regionali e provinciali.

TITOLO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 12 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.

Il servizio di raccolta viene effettuato sull’intero territorio comunale con il sistema “porta a porta” secondo quanto specificato nel Piano Programma Organizzativo condiviso con il Gestore.

TITOLO III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 13 - DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle sponde dei corsi d’acqua.

Art. 14 - RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni e di lavaggio strade é effettuato ordinariamente dal Gestore secondo quanto previsto nel Piano Programma Organizzativo di contratto.

I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l’asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. La gestione dei rifiuti urbani esterni in particolare comprende, nei limiti di cui al comma precedente:

- le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all’uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc.

Nei limiti di cui al comma 1, il Gestore predispone in accordo con il Comune il “programma del servizio di spazzamento” nel quale sono indicati i centri abitati, le frazioni e le altre aree nelle quali viene svolto il servizio, le strade interessate, la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, le modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini portarifiuti.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 15 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, MERCATI E FIERE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, mercati e fiere devono essere tenute costantemente pulite durante l'uso e lasciate tali dopo l'uso dagli occupanti stessi. Ogni eventuale onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Tali norme si applicano anche per tutte le altre tipologie di occupazione di suolo pubblico, anche se effettuate abusivamente.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze, e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, manifestazioni di carattere culturale, sportivo ecc., ovvero iniziative quali sagre, feste ecc. anche senza scopo di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma dell'iniziativa indicando le aree che si intendono effettivamente utilizzare e a provvedere direttamente o tramite accordo con il Comune alla pulizia delle stesse dopo l'uso.

Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico potranno essere imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 16 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali a seguito delle quali si originino rifiuti o materiali di scarto su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, deve provvedere ad effettuare l'opportuna pulizia dell'area stessa al termine delle proprie operazioni.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, il soggetto interessato é tenuto ad effettuare la pulizia al termine di ogni singola fase.

In caso di inadempienza, la pulizia é effettuata direttamente dal gestore del servizio presso il quale ha avuto luogo l'operazione di carico e/o scarico, il quale potrà rivalersi della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, che saranno altresì passibili delle sanzioni amministrative di Legge e di Regolamento.

Art. 17 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Ove, dalla violazione di norme del presente regolamento, avvengano scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art.18, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale é tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e/o smaltimento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede d'urgenza alla pulizia ed al riassetto della zona a spese dei soggetti interessati, fermo restando le sanzioni previste dall'art. 192 del D.Lgs. 152/06.

Art. 18 – INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

Per le utenze domestiche e non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati, o che avviino o aderiscano a pratiche virtuose di gestione delle frazioni di rifiuto, anche singole (Compostaggio Domestico), si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:

- attestati di benemerenzza, che possono essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali, che potranno essere distribuiti in occasione di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;

- agevolazioni tributarie per l'intero anno solare, determinate nella misura e nella modalità di accesso al momento dell'approvazione del Piano Finanziario TARI, salvo quanto stabilito dal Regolamento IUC vigente.

TITOLO IV CONTROLLI E SANZIONI

Art. 19 – CONTROLLI E VIGILANZA

Il controllo iniziale spetta agli operatori del Servizio, i quali sono autorizzati a non ritirare il materiale non correttamente differenziato o conferito, con l'obbligo di dare motivata spiegazione all'utente e/o, nei casi più rilevanti, interpellare il comando di Polizia Locale. La motivazione viene esplicitata mediante l'affissione di un adesivo che indichi il non corretto conferimento. La vigilanza urbana, oltre che gli operatori a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti particolari applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Art. 20 - DIVIETI E OBBLIGHI

1. Ai sensi delle normative vigenti e delle specifiche prescrizioni del presente Regolamento agli utenti è **vietato**:

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (D.Lgs. 152/2006 art.192);
- b) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (D.Lgs. 152/2006 art. 192);
- c) miscelare rifiuti pericolosi;
- d) procedere a qualsiasi forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti, fatta eccezione per l'attività di controllo svolta da personale autorizzato dall'Amministrazione o dal Gestore.
- e) esporre materiali difformi da quelli prescritti dal Piano Programma Organizzativo del servizio rifiuti;
- f) esporre contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- g) l'abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori;
- h) gettare su marciapiedi e in generale su suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori. In particolare i cestini getta rifiuti non dovranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- i) conferire rifiuti speciali non assimilabili nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- j) l'uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore;
- k) l'uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
- l) l'incendio dei rifiuti o di residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- m) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- n) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
- o) imbrattare con manifesti, scritte o altro i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

2. Gli utenti sono invece tenuti al rispetto **dell'obbligo di**:

- a) procedere alla corretta separazione di ogni frazione di rifiuto secondo le specifiche del Piano Programma Organizzativo del servizio rifiuti;

- b) rispettare le disposizioni contenute nel Piano Programma Organizzativo del servizio rifiuti con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- c) conferire i sacchi e/o contenitori, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, ovvero nei punti concordati con l'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gestore;
- d) ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti;
- e) provvedere al conferimento nel modo più adeguato prevenendo la dispersione di materiale ad opera del vento o degli animali;
- f) tenere pulito il punto di conferimento;
- g) agevolare in ogni modo e comunque di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi;
- h) provvedere, una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al ritiro dei contenitori da parte dell'utente e di loro custodia all'interno del condominio o della proprietà privata, salvo specifiche autorizzazioni in deroga;
- i) provvedere alla pulizia dei contenitori.
- l) contenitori dovranno essere collocati al piano terra di ogni stabile nella parte sterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, negli orari previsti.

Nel caso in cui il punto di ritiro sia collocato su strade private, previa verifica della viabilità da parte del gestore e conseguente disponibilità dello stesso ad effettuare il ritiro dei contenitori, dovrà essere sempre acquisita da parte del Gestore l'autorizzazione scritta al transito con i mezzi destinati alla raccolta. E' fatta salva la possibilità per i proprietari di revocare in qualunque momento l'autorizzazione a mezzo di comunicazione scritta da inoltrarsi al gestore, all'Amministrazione Comunale e all'Unione dei Comuni.

Se le proprietà non acconsentono il transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità privata, ovvero detta viabilità non garantisce la sicurezza del personale e del mezzo preposto da gestore, l'utente dovrà consegnare il rifiuto sul suolo pubblico nel punto più prossimo.

Chiunque violi il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 21 del presente Regolamento.

Le attività temporanee presenti sul territorio comunale quali ad esempio cantieri edili, luna park, ecc. sono tenuti al rispetto degli obblighi sopra indicati.

Art. 21 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs.152/2006, dalla L.R. 09.07.1998 n.27 e successive modifiche ed integrazioni, o da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3 di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, e dal Regolamento sulle sanzioni amministrative e ordinanze comunali vigente, con le seguenti sanzioni:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Descrizione della violazione	Articolo di riferimento	Importo sanzione	
		minimo	massimo
Divieto di cernita	Art. 19 co. 1 lett. d	50,00	500,00
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	Art. 19 co. 1 lett. e	50,00	500,00
esposizione di contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati	Art. 19 co. 1 lett. f	50,00	500,00
abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori	Art. 19 co. 1 lett. g	75,00	500,00
conferimento di rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	Art. 19 co. 1 lett. i	75,00	500,00
uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore	Art. 19 co. 1 lett. j	75,00	500,00
uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	Art. 19 co. 1 lett. k	75,00	500,00
obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	Art. 19 co. 2 lett. d	50,00	500,00
mancata pulizia dei punti di raccolta e dei contenitori	Art. 19 co. 2 lett. f	50,00	500,00
obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento	Art. 19 co. 2 lett. h	50,00	500,00
gettare su marciapiedi e in generale su suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori. In particolare i cestini getta rifiuti non dovranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;	Art. 19 co. 1 lett. h	50,00	500,00
obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti	Art. 19 co. 2 lett. g	50,00	500,00
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati	Art. 11	75,00	500,00
Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	Art. 19 co. 2 lett. a, b,e	50,00	500,00

Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici	Art. 19 co. 1 lett. l	75,00	500,00
Mancata pulizia dei mercati	Art. 15	75,00	500,00
Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo	Art. 15	75,00	500,00
Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche	Art. 15	75,00	500,00
Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico	Art. 16	75,00	500,00
Introduzione di rifiuti in pozzetti e/o delle caditoie stradali	Art. 19 co. 1 lett. m	75,00	500,00
Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	Art. 19 co. 1 lett. o	75,00	500,00

c) si applica la sanzione accessoria della rimozione immediata dei rifiuti da parte dei responsabili e/o obbligati in solido; in caso di inadempimento da parte dei responsabili della violazione, nei termini stabiliti dagli agenti accertatori, sarà attivata la procedura d'ufficio in danno;

L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune ove la violazione è stata accertata.

I proventi derivanti dalle sanzioni applicate per violazioni al presente regolamento sono introitate dall'Unione dei Comuni Nova Sabina. La Giunta dell'Unione potrà determinare specifiche modalità di riparto tra i comuni o utilizzazione di tali proventi.

Art. 22 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

TITOLO V **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 23 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto dall' art. 191 del D.Lgs.152/06, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni

dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Esse possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 24 PROPRIETA' DEL RIFIUTO

Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale

Art. 25 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.


Art. 26 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____ diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lg. 152/2006 e da ogni altra Legge, Regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente tale materia.

COMUNE DI MONTEBUONO
PROVINCIA DI RIETI

Il Segretario
Dott.ssa Manuela De Alfieri



Il Presidente
Sig. Fausto Morganti

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno....., ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1^a C del Testo Unico 267/2000, per 15 gg. consecutivi.

- 7 DIC 2018

Montebuono li..... - 7 DIC 2018 IL MESSO COMUNALE (Sig.ra Pierangela Antonella)



Vista l'attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio.

Montebuono li..... - 7 DIC 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

ESECUTIVITA'

- per dichiarazione di immediata eseguibilità;
- per decorrenza del termine di giorni 10 di pubblicazione

Montebuono li..... - 7 DIC 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Montebuono li..... - 7 DIC 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri